

# Caso Lexitor, la linea di Bankitalia

Per l'Authority la sentenza della Corte di Giustizia Ue si applica anche in Italia per le future estinzioni anticipate dei prestiti

## Gianfranco Ursino

■ Per il futuro non ci dovrebbero essere più dubbi. La recente sentenza "Lexitor" della Corte di Giustizia Europea produce effetti anche nell'ordinamento italiano. In caso di estinzione anticipata di un finanziamento il consumatore ha diritto a una riduzione di tutti i costi, anche quelli sostenuti in fase di stipula del contratto. A ribadire questo orientamento è Banca d'Italia che, come preannunciato da Plus24 il 16 novembre scorso, ha inviato il 4 dicembre 2019 una circolare agli intermediari vigiliati per fornire dei chiarimenti sull'attuazione della sentenza dell'11 settembre 2019, C-383/18, della Corte Ue.

## IL SILENZIO SULLA RETROATTIVITÀ

Le indicazioni dell'Authority di vigilanza fanno riferimento in particolare ai nuovi contratti già in essere e ancora aperti. Non viene fatto alcun riferimento, invece, sulla portata della sentenza Lexitor sui contratti di finanziamento già chiusi anticipatamente. Un piccolo particolare che avrebbe un impatto devastante sui bilanci delle banche e delle società finanziarie, considerando che in questo caso la prescrizione sarebbe di 10 anni. Sulla delicata questione della retroattività Banca d'Italia quindi non si esprime e lascia al-

la magistratura il compito di pronunciarsi. È la prima sentenza che richiama il caso Lexitor in Italia non si è fatta attendere ed è arrivata dal Tribunale di Napoli con la sentenza n° 10489 del 22 novembre 2019 (vedi approfondimento in pagina).

## L'OGGETTO DEL CONTENDERE

Nella cosiddetta sentenza «Lexitor», l'11 settembre scorso la Corte di Giustizia Ue ha sancito il diritto del consumatore, in caso di richiesta di rimborso anticipato del credito, di vedersi ridurre tutti i costi caricati, compresi quelli che, essendo volti a remunerare attività destinate ad esaurirsi con la stipula del contratto (come per esempio le spese istruttorie), non dipendono dalla durata del finanziamento. Secondo la lettura fornita dalla Corte, pertanto, il consumatore ha diritto a una riduzione sia degli oneri cosiddetti ricorrenti, ovvero delle spese legate alla durata del rapporto di credito, che delle spese upfront, costituite dagli esborsti connessi alla concessione del finanziamento. Un'interpretazione dell'articolo 16 della direttiva Ue 48/2008 in netto contrasto con la normativa italiana in materia, ed in particolare rispetto all'articolo 125-sexies del Testo unico bancario (Tub), nel quale il legislatore nazionale, riprendendo quasi testualmente il testo della citata direttiva, riconosce ai consumatori in caso di rimborso anticipato del prestito il «diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto». Inoltre la materia è stata disciplinata dalle disposizioni di trasparenza della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e, successivamente, in più occa-

sioni l'Authority di vigilanza ha fornito ulteriori indicazioni agli intermediari finanziari su questo argomento, da ultimo con gli «Orientamenti di Vigilanza in materia di cessione del quinto», pubblicati il 30 marzo 2018. Una disciplina che in Italia finora è stata interpretata dalla giurisprudenza e dell'Arbitro Bancario Finanziario (Abf), nella direzione di riconoscere al consumatore anticipata del finanziamento, per la quota non goduta, dei soli oneri correlati ad attività destinate a svolgersi nel corso del rapporto (costi ricorrenti) e non anche quelli imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi upfront). Ma adesso tutto cambia.

## LE PAROLE DI BANCA D'ITALIA

Nella comunicazione inviata agli intermediari il 4 dicembre 2019 Banca d'Italia afferma innanzitutto che «in base all'articolo 6 del Tub, le autorità creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dell'Unione europea, applicando i regolamenti e le decisioni dell'Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni in materia creditizia e finanziaria». L'authority di Via Nazionale chiarisce quindi subito agli intermediari che occorre allinearsi al quadro delineato dalla sentenza Lexitor e che le linee orientative che fornisce nella suddetta circolare dovranno costituire un punto di riferimento per gli intermediari che offrono contratti di credito ai consumatori.

Bankitalia, nel trattare i criteri di rimborso ai consumatori specifica innanzitutto che «con riguardo ai nuovi contratti di credito ai consumatori (in-

## L'ANTICIPAZIONE



## L'INCHIESTA DI PLUS24

Il 16 novembre 2019 Plus24 dedicava l'inchiesta di copertina alla cosiddetta sentenza Lexitor pronunciata a settembre dalla Corte di Giustizia Ue evidenziando l'ampia portata anche nell'ordinamento italiano e preannunciando gli orientamenti di Banca d'Italia che sono poi arrivati agli intermediari il 4 dicembre scorso. Una comunicazione inviata solo dopo il primo pronunciamento di un Tribunale italiano che richiama la sentenza della Corte Ue. Si tratta solo di una coincidenza?

clusi quelli di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione), in caso di rimborso anticipato dovrà essere assicurata la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi caricati del consumatore, escluse le imposte. A questi fini, gli intermediari potranno far riferimento anche alle buone prassi rese note dalla Banca d'Italia in occasione dell'emissione degli «Orientamenti di vigilanza» in materia di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione, con riguar-

do alle indicazioni sull'opportunità di ricorrere a schemi tariffari che incorporano nell'asso annuo nominale (cosiddetto Tuffo Van, ndr) la gran parte o tutti gli oneri connessi con il finanziamento, incluso il compenso per l'attività di intermediazione del credito. Schemi tariffari che non prevedono l'applicazione di tariffe ulteriori rispetto al tasso annuo nominale assicurano infatti, in modo più agevole, che, in caso di rimborso anticipato, la riduzione del costo totale del credito tenga conto di tutti i costi del finanziamento». Fin qui le indicazioni riguardano in particolare i futuri contratti.

Nel caso in cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di un finanziamento già in essere, Banca d'Italia afferma che «gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Quanto ai costi chiaramente definiti e indicati nei contratti come non rimborsabili in caso di estinzione anticipata del finanziamento (upfront), la Banca d'Italia rimette ai prudenti apprezzamenti degli intermediari la determinazione degli interventi di rimborso, dovrai in ogni caso trattarsi di un criterio proporzionale rispetto alla durata (ad esempio, lineare o a costo ammortizzato). Resta ferma la facoltà per gli intermediari di ridefinire conseguentemente gli accordi con le reti distributive». Si tratta quindi di indicazioni di moral suasion che gli intermediari dovrebbero seguire. Ma sulla retroattività della sentenza Lexitor sulla comunicazione di Banca d'Italia non c'è neanche una parola.